



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili CAPITANERIA DI PORTO di MANFREDONIA

Piazza Marconi, 27 - 71043 Manfredonia (FG) - Tel. 0884 583871 centralino e-mail: cpmanfredonia@mit.gov.it
- Posta certificata: cp-manfredonia@pec.mit.gov.it - Sito Web: <http://www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia>

ORDINANZA Nr. _02_ /2021

(Composizione minima degli equipaggi a bordo delle unità navali inferiori alle 25 T.S.L. adibite al trasporto passeggeri lungo il litorale Garganico in zone di mare considerate “acque tranquille”)

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Manfredonia,

VISTA la circolare Titolo Personale Marittimo – serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015 in data 20.10.2010 emanata dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTO il Dispaccio prot. nr. 65339 in data 08.07.2011 emanato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - ROMA;

VISTO le innovazioni normative, finalizzate ad incrementare i livelli di sicurezza della nave, della navigazione, dei lavoratori marittimi e della vita umana in mare;

VISTO l'art. 201 del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. n. 435 dell'8 novembre 1991;

VISTO il vigente quadro normativo relativo ai titoli professionali marittimi di natura codicistica, ancora in vigori ed applicabili all'unità navali da traffico adibiti al trasporto passeggeri nonché le abilitazioni professionali marittime IMO-STCW;

VISTO in particolare, i vigenti titoli professionali marittimi di natura codicistica art. 260 “**Capo barca per il traffico locale**” e art. 273 “**Motorista abilitato**” del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

VISTO l'allegato previsto dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n. 231 con il quale vengono definite le qualifiche professionali del personale marittimo ed i relativi requisiti minimi;

CONSIDERATO che la navigazione in “acque tranquille” è una “navigazione speciale”, considerata una limitazione della “Navigazione Litoranea”, effettuata ad una distanza dalla costa inferiore a quella prevista dalla “navigazione locale”, entro i limiti del Circondario Marittimo e in condizioni meteo marine favorevoli;

TENUTO CONTO che l'art. 21 comma 3) del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita umana in mare approvato con D.P.R. dell'8 novembre 1991 n. 435 stabilisce che una nave in possesso unicamente del certificato di navigabilità può effettuare il trasporto passeggeri soltanto se il medesimo trasporto avviene in zone di mare considerate "acque tranquille" caso contrario, la nave deve essere in possesso del certificato di classe (art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 del 22.01.1947 e ratificato con legge n.561 del 17.04.1956);

TENUTO CONTO che con la circolare: titolo – "Polizia della Navigazione" – Serie III – n. 92 – prot. nr. 3102300 in data 8 luglio 1993, l'allora Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – secondo l'esperienza consolidata nel settore, considerava "acque tranquille", sempre ai fini del trasporto passeggeri, le zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi periodo estivo (1° Maggio – 30 Settembre); ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 - brezza leggera (velocità 4/6 nodi - art. 255 Reg. Sic.); stato del mare 2 poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri - art. 255 Reg. Sic.);

VISTA la lettera circolare prot. nr. 3102440 in data 13 luglio 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale veniva affidato al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare nr. 92, sulla base dei principi generali riportati nella medesima circolare;

VISTO il Dispaccio prot. n. 82/02680/Sic.Nav. in data 17/06/1997 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – II Reparto – con il quale è stato chiarito che con la dizione "stagione estiva" debba intendersi coincidente con la "stagione balneare" (cioè periodo **1° maggio - 30 settembre**);

VISTO il Dispaccio prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – con il quale è stato sancito che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti delle "acque tranquille" fissati dalla circolare prot. n. 82/02680/Sic.Nav., sopra citata, dovendo possedere il requisito della "generalità", siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti presenti nel medesimo Circondario Marittimo;

RITENUTO necessario, dover regolamentare, ai fini della sicurezza della navigazione degli equipaggi e dei passeggeri, la composizione minima degli equipaggi delle unità navali adibite al trasporto passeggeri lungo la costa garganica operanti nell'ambito del Circondario Marittimo - escluse dal campo di applicazione della summenzionata circolare serie Tabelle di Armamento n. 001/2010 prot. nr. 0100015;

TENUTO CONTO della particolare morfologia della costa Garganica ricadente nell'ambito della giurisdizione di questo Circondario;

VISTA la propria ordinanza nr. 42/2018 datata 18 dicembre 2018;

VISTI gli atti di ufficio;

VISTI gli artt. 164, 316, 317 e 321, del Codice della Navigazione e artt. 59 e 426 del relativo Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima);

ORDINA

Articolo 1

La presente ordinanza, che determina la tabella minima di armamento del naviglio mercantile nazionale, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, si applica alle unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L., in possesso unicamente del certificato di navigabilità adibite al trasporto passeggeri esclusivamente **in zone di mare dichiarate “acque tranquille”**, entro i limiti di questo Circondario Marittimo, ed alle unità navali da traffico inferiori alle 25 T.S.L., adibite al trasporto passeggeri, in possesso del certificato di classe, che effettuano la navigazione in acque tranquille.

La tabella minima d'armamento, per le unità navali sopra descritte, sono così composte:

- **n. 1 comandante;**
- **n. 1 direttore di macchina.**

Nel caso in cui il Comandante, in possesso di titolo professionale marittimo codicistico di capo barca per il traffico locale, sia anche in possesso del titolo professionale codicistico di motorista abilitato¹, può esercitare contemporaneamente entrambe le mansioni a bordo di navi adibite al traffico entro i limiti delle abilitazioni relative ai due titoli, previo parere favorevole dell'Autorità Marittima. In questo caso potrà essere imbarcato, come secondo membro di equipaggio, **n. 1 marinaio**, come definito dall'articolo 8, comma 2) del DPR 18 aprile 2006, n. 231- in sostituzione del direttore di macchina, a condizione che:

- a) l'unità navale sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati o doppi comandi, rilasciata dall'ente tecnico;
- b) il Comandante, effettivamente imbarcato, dichiari di avere sufficiente visibilità dal punto di comando della prua, della poppa e dell'eventuale verricello.

Qualora previsti, a bordo di ogni unità navale, dovranno essere imbarcati marittimi abilitati alla condotta di mezzi di salvataggio in numero sufficiente alle dotazioni di salvataggio presenti a bordo.

Per le unità navali superiori alle 25 T.S.L., o che non rientrino nella disciplina della presente ordinanza, le tabelle minime di armamento saranno definite di volta in volta secondo la vigente normativa.

Articolo 2

L'Autorità Marittima, qualora l'equipaggio delle unità di cui al precedente articolo non sia conforme alle previste tabelle minime di armamento, non rilascerà le spedizioni a norma dell'art. 181 del Codice della Navigazione.

¹ Il titolo professionale marittimo di “Motorista Abilitato” ex art. 273 del R.C.N. abilita il marittimo alla conduzione di motori a combustione interna o a scoppio di potenza non superiore a 85 cavalli asse, installati su navi di stazza lorda fino a 25 tonnellate adibite al trasporto di passeggeri, **entro i limiti del compartimento di iscrizione della nave.**

Copia della presente ordinanza deve essere mantenuta a bordo, allegata al relativo ruolino equipaggio dell'unità e deve essere esibita alle autorità competenti, nel corso di controlli e/o ispezioni.

Articolo 3

I Comandanti delle unità navali abilitate al trasporto di passeggeri in zone di mare dichiarate "acque tranquille", in possesso unicamente del certificato di navigabilità, dovranno astenersi dall'intraprendere la navigazione in presenza di condizioni meteomarine eccedenti i limiti operativi citati nelle premesse.

Articolo 4

L'Unità navale di cui alla presente ordinanza, nel caso in cui debba effettuare un singolo viaggio di trasferimento, **senza passeggeri a bordo**, per raggiungere un cantiere navale o il posto di ormeggio per la sosta invernale, potrà essere armata, oltre al Comandante in possesso dei doppi titoli professionali marittimi (coperta e macchina), con **n.1 mozzo e/o giovanotto di macchina**, anche al primo imbarco, in sostituzione del direttore di macchine.

Articolo 5

La presente Ordinanza entra in vigore il **1° aprile 2021**. Dall'entrata in vigore, abroga e sostituisce la propria ordinanza nr. 42/2018 datata 18.12.2018 citata in premessa. Abroga, altresì, ogni altra disposizione in contrasto con la presente ordinanza.

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, ai sensi degli art. 1174 del Codice della Navigazione o, laddove applicabile, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1221 del Codice della Navigazione (*Inosservanza di norme sulla composizione e forza minima dell'equipaggio*). In alternativa per l'inosservanza delle vigenti disposizioni normative e regolamentari a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare applicabile in materia.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, l'invio ai soggetti interessati tramite e-mail/PEC, l'inclusione alla pagina "ORDINANZE" del sito istituzionale internet: www.guardiacostiera.gov.it/manfredonia nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi informazione.

Manfredonia, **23 marzo 2021**

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe TURIANO
(documento sottoscritto con firma digitale ai
sensi dell'art. 21 D.lgvo 82/2005)